



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

**CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE
DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI**

AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI


CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

UNDICESIMA EDIZIONE

Revisione del 1° Gennaio 2019

INTRODUZIONE

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma e con alcun mezzo (elettronico, meccanico, per fotocopia, per registrazione o altro) senza la preventiva autorizzazione del titolare del diritto d'autore.



Revisione di Gennaio 2018 a cura
dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Divisione VIII - Marchi, Disegni e Modelli.

INDICE

PREFAZIONE	4
ELENCO PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO DI NIZZA	6
ACCORDO DI NIZZA	8
ACCORDO DI MADRID	18
PROTOCOLLO DI MADRID	21
ELENCO PARTI CONTRAENTI DELL'UNIONE DI MADRID	24

* * *

PREFAZIONE

CRONISTORIA E SCOPO DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

La *Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi* (di seguito denominata "Classificazione di Nizza") è stata istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979.

I paesi membri dell'Accordo di Nizza sono costituiti in forma di unione particolare nel quadro dell'*Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*. Per la registrazione dei marchi essi hanno adottato e applicano la Classificazione di Nizza.

Ogni paese membro dell'Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la Classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti ed i servizi per i quali i marchi sono registrati.

L'utilizzo della Classificazione di Nizza non è obbligatorio solo per la registrazione nazionale dei marchi nei paesi membri dell'Accordo di Nizza. Lo è anche per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio internazionale dell'OMPI in virtù dell'*Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi* e del *Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi* come pure per la registrazione dei marchi effettuata dall'Ufficio marchi del Benelux (BBM), l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (marchi, disegni e modelli) (EUIPO), l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) e l'Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO).

REVISIONI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

La Classificazione di Nizza è basata sulla classificazione stabilita nel 1935 dagli *Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale* (BIRPI), predecessori dell'OMPI. Questa classificazione, costituita da una lista di 34 classi e da un elenco alfabetico dei prodotti, è quella che era stata adottata nel quadro dell'Accordo di Nizza e in seguito estesa in modo da comprendere anche undici classi di servizi nonché un elenco alfabetico di questi servizi.

L'Accordo di Nizza prevede l'istituzione di un comitato di esperti in seno al quale sia rappresentato ciascuno dei paesi membri dell'accordo. Questo comitato di esperti decide in merito ad ogni modifica da apportare alla classificazione, in particolare per quanto concerne il trasferimento dei prodotti o dei servizi da una classe ad un'altra, l'aggiornamento dell'elenco alfabetico e l'introduzione delle necessarie note esplicative.

Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Nizza l'8 aprile 1961, il comitato di esperti ha effettuato una revisione generale dell'elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi, sotto il profilo della forma (fine degli anni '70), il rimaneggiamento della formulazione delle "Osservazioni generali", delle titolazioni delle classi e delle note esplicative (nel 1982), l'aggiunta di un "numero di base" per ciascun prodotto o servizio dell'elenco alfabetico (nel 1990), numero che consente all'utilizzatore di trovare l'equivalente prodotto o servizio nell'elenco alfabetico delle differenti versioni linguistiche della classificazione, come pure la ristrutturazione della classe 42, con la creazione delle classi da 43 a 45 (nel 2000).

PUBBLICAZIONI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

La prima edizione della classificazione di Nizza è stata pubblicata nel 1963, la seconda nel 1971, la terza nel 1981, la quarta nel 1983, la quinta nel 1987, la sesta nel 1992, la settima nel 1996, l'ottava nel 2001 e la nona nel 2006. La decima edizione, pubblicata nel mese di giugno 2011 in lingua francese e inglese, i due testi facenti fede, è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

L'undicesima edizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

ELENCO PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO DI NIZZA

Albania	Lussemburgo
Algeria	Malawi
Armenia	Malesia
Argentina	Marocco
Australia	Messico
Austria	Monaco
Azerbaijan	Mongolia
Bahrain	Mozambico
Barbados	Montenegro
Belgio	Norvegia
Benin	Nuova Zelanda
Bielorussia	Paesi Bassi
Bosnia-Erzegovina	Polonia
Bulgaria	Portogallo
Cina	Regno Unito
Croazia	Repubblica araba siriana
Cuba	Repubblica ceca
Danimarca	Repubblica di Corea
Dominica	Repubblica di Moldavia
Egitto	Repubblica popolare democratica di Corea
Estonia	Repubblica Unita di Tanzania
Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia	Romania
Federazione di Russia	Saint Kitts e Nevis
Finlandia	Santa Lucia
Francia	Serbia
Georgia	Singapore
Germania	Slovacchia
Giamaica	Slovenia
Giappone	Spagna
Grecia	Stati Uniti d'America
Giordania	Suriname
Guinea	Svezia
Irlanda	Svizzera
Islanda	Tagikistan
Israele	Trinidad e Tobago
Italia	Tunisia
Kazakistan	Turchia
Kirghizistan	Turkmenistan
Lettonia	Ucraina
Libano	Ungheria
Liechtenstein	Uruguay
Lituania	Uzbekistan

(Totale: 84 Paesi)

**ALTRI PAESI E ORGANIZZAZIONI CHE UTILIZZANO
LA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA**

Oltre agli 84 Paesi membri dell'Accordo di Nizza, enumerati nella pagina precedente, i 66 Paesi e le quattro Organizzazioni seguenti utilizzano ugualmente la Classificazione di Nizza:²

Africa del Sud	Iraq	Swaziland
Angola	Isole Salomone	Tailandia
Antigua e Barbuda	Kenya	Tonga
Antille olandesi	Kuwait	Uganda
Arabia Saudita	Lesotho	Venezuela
Bangladesh	Libia	Vietnam
Bolivia	Madagascar	Yemen
Botswana	Malta	Zambia
Brasile	Mauritius	Zimbabwe
Burundi	Namibia	Ufficio marchi del Benelux (BBM)
Cambogia	Nepal	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)
Cile	Nicaragua	Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) ¹
Cipro	Nigeria	Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO) ²
Colombia	Nuova Zelanda	
Costa Rica	Pakistan	
Ecuador	Panama	
El Salvador	Paraguay	
Emirati Arabi Uniti	Perù	
Etiopia	Qatar	
Filippine	Repubblica democratica del Congo	
Ghana	Ruanda	
Gibuti	Saint-Vincent e Grenadine	
Guatemala	Samoa	
Guyana	San Marino	
Haiti	Seychelles	
Honduras	Sierra Leone	
India	Sri Lanka	
Indonesia		
Iran (Repubblica Islamica dell')	Sudan	

1 I seguenti Stati sono membri dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) (gennaio 2011): Benin (anche membro dell'Accordo di Nizza), Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea (anche membro dell'Accordo di Nizza), Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica Centrafricana, Senegal, Togo (16).

2 I seguenti Stati sono membri dell'Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO) (gennaio 2011): Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi (anche membro dell'Accordo di Nizza), Mozambico (anche membro dell'Accordo di Nizza), Namibia, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe (17).

ACCORDO DI NIZZA

CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

*del 15 giugno 1957,
riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977
e modificato a Ginevra il 28 settembre 1979*

Articolo primo

*Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale;
definizione e lingue della classificazione*

- 1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata "classificazione").
- 2) La classificazione comprende:
 - i) un elenco delle classi, accompagnato, se del caso, da note esplicative;
 - ii) un elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominato "elenco alfabetico"), con l'indicazione della classe nella quale è incluso ciascun prodotto o servizio.
- 3) La classificazione è costituita da:
 - i) la classificazione che è stata pubblicata nel 1971 dall'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominato "Ufficio internazionale") menzionato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, inteso, tuttavia, che le note esplicative dell'elenco delle classi che figurano in questa pubblicazione saranno considerate come provvisorie e aventi carattere di raccomandazioni fino a quando il Comitato di esperti, di cui all'articolo 3, non stabilisce delle note esplicative all'elenco delle classi;
 - ii) le modifiche e le aggiunte che sono entrate in vigore, conformemente all'articolo 4.1) dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 di questo Accordo, prima dell'entrata in vigore del presente Atto;
 - iii) i cambiamenti apportati successivamente in virtù dell'articolo 3 del presente Atto e che entrano in vigore conformemente all'articolo 4.1) del presente Atto.
- 4) La classificazione è in lingua francese e inglese; le due versioni fanno ugualmente fede.
- 5) a) La classificazione di cui al paragrafo 3)i), nonché le modifiche e le aggiunte di cui al comma 3)ii) che sono entrate in vigore prima della data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono contenute in un esemplare autentico, in lingua francese, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (di seguito denominati rispettivamente "Direttore generale" e "Organizzazione"). Le modifiche e le aggiunte di cui al comma 3)ii) che entrano in vigore dopo la data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono depositate ugualmente in un esemplare autentico, in lingua francese, presso il Direttore generale.
 - b) La versione inglese dei testi di cui al sotto-comma a) è preparata a breve scadenza dopo l'entrata in vigore del presente Atto, dal Comitato di esperti menzionato all'articolo 3. Il suo esemplare autentico è depositato presso il Direttore generale.
 - c) I cambiamenti di cui al comma 3)iii) vengono depositati in un esemplare autentico,

nelle lingue francese e inglese, presso il Direttore generale.

6) Il direttore generale cura la preparazione dei testi ufficiali della classificazione nelle lingue tedesca, araba, spagnola, italiana, portoghese, russa e in ogni altra lingua che potrà essere indicata dall'Assemblea, contemplata nell'articolo 5, previa consultazione dei governi interessati, o sulla base di una traduzione proposta da questi governi, o facendo ricorso a qualsiasi altro mezzo che non abbia alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione particolare o per l'Organizzazione.

7) L'elenco alfabetico menziona, per ciascuna indicazione di prodotto o di servizio, un numero d'ordine proprio alla lingua nella quale esso è preparato, con:

- i) se si tratta dell'elenco alfabetico in lingua inglese, il numero d'ordine che la stessa indicazione porta nell'elenco alfabetico preparato in lingua francese, e viceversa;
- ii) se si tratta di un elenco alfabetico preparato conformemente al comma 6), il numero d'ordine che la stessa indicazione comporta nell'elenco alfabetico preparato in lingua francese o nell'elenco alfabetico preparato in lingua inglese.

Articolo 2

Portata giuridica e applicazione della classificazione

1) Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella attribuita da ciascun paese dell'Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i paesi dell'Unione particolare né per quanto riguarda la valutazione della portata della protezione del marchio, né per quanto riguarda il riconoscimento dei marchi di servizio.

2) Ciascun paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le amministrazioni competenti dei paesi dell'Unione particolare indicheranno, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

4) Il fatto che una denominazione figuri nell'elenco alfabetico non pregiudica in alcun modo i diritti che potrebbero esistere su questa denominazione.

Articolo 3

Comitato di esperti

1) E' istituito un Comitato di esperti nel quale è rappresentato ciascun Paese dell'Unione particolare.

2)a) Il Direttore generale può e, su richiesta del Comitato di esperti, deve invitare i paesi estranei all'Unione particolare che sono membri dell'Organizzazione o che fanno parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti.

b) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel campo dei marchi, delle quali almeno uno dei paesi membri è un paese dell'Unione particolare, a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti.

c) Il Direttore generale può e, su richiesta del Comitato di esperti, deve invitare dei rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative a prendere parte alle discussioni che le interessano.

3) Il Comitato di esperti :

- i) decide i cambiamenti da apportare alla classificazione;
- ii) indirizza ai paesi dell'Unione particolare raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzazione della classificazione e a promuoverne l'applicazione uniforme;
- iii) adotta ogni altra misura che, senza avere incidenze finanziarie sul budget dell'Unione particolare o per l'Organizzazione, sia di natura tale da facilitare l'applicazione della

classificazione da parte dei paesi in via di sviluppo;

iv) è abilitato a istituire sotto-comitati e gruppi di lavoro.

4) Il Comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. Quest'ultimo dà la possibilità alle organizzazioni intergovernative di cui al comma 2)b), che possono apportare un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione, di partecipare alle riunioni dei sotto-comitati e gruppi di lavoro del Comitato di esperti.

5) Le proposte di cambiamenti da apportare alla classificazione possono essere fatte dall'amministrazione competente di ogni paese dell'Unione particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato di esperti in virtù del comma 2)b) e da ogni paese o organizzazione particolarmente invitato dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate all'Ufficio internazionale, che le sottopone ai membri del Comitato di esperti e agli osservatori al più tardi due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nel corso della quale saranno esaminate.

6) Ciascun paese dell'Unione particolare dispone di un voto.

7)a) Fatto salvo il sotto-comma b), il Comitato di esperti delibera a maggioranza semplice dei paesi dell'Unione particolare rappresentati e votanti.

b) Le decisioni relative all'adozione delle modificazioni da apportare alla classificazione sono deliberate con la maggioranza dei quattro quinti dei paesi dell'Unione particolare rappresentati e votanti. Per modifica deve intendersi ogni trasferimento di prodotti o di servizi da una classe ad un'altra, o la creazione di ogni nuova classe.

c) Il regolamento interno di cui al comma 4) prevede che, salvo casi speciali, le modifiche della classificazione siano adottate al termine di determinati periodi; il Comitato di esperti fissa la durata di ciascun periodo.

8) L'astensione non è considerata come voto.

Articolo 4

Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione dei cambiamenti

1) I cambiamenti decisi dal Comitato di esperti, così come le raccomandazioni del Comitato di esperti, sono notificate dall'Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei paesi dell'Unione particolare. Le modifiche entrano in vigore sei mesi dopo la data di invio della notificazione. Ogni altro cambiamento entra in vigore alla data che il Comitato di esperti fissa al momento in cui il cambiamento viene adottato.

2) L'Ufficio internazionale incorpora nella classificazione i cambiamenti entrati in vigore. Tali cambiamenti sono oggetto di avvisi pubblicati nei periodici indicati dall'Assemblea di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Assemblea dell'Unione particolare

1)a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dai paesi che hanno ratificato il presente atto o vi hanno aderito.

b) Il Governo di ciascun paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono supportate dal Governo che l'ha designata.

2)a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea :

i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;

ii) impartisce all'Ufficio internazionale direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell'Unione

particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;

- iii) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (qui di seguito denominato "il Direttore generale") relativi all'Unione particolare e gli impartisce ogni direttiva utile concernente le questioni di competenza dell'Unione particolare;
- iv) stabilisce il programma, adotta il budget biennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
- v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
- vi) crea, oltre al Comitato di esperti menzionato all'articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione particolare;
- vii) decide quali paesi non membri dell'Unione particolare e quali organizzazioni intergovernative e internazionali non governative possono essere ammessi alla sue riunioni in qualità di osservatori;
- viii) adotta le modifiche degli articoli da 5 a 8;
- ix) intraprende ogni azione appropriata intesa al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione particolare;
- x) svolge ogni altro compito derivante dal presente Accordo.

b) L'Assemblea decide sulle questioni che sono di interesse anche per le altre Unioni amministrative dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3)a) Ciascun paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

b) La metà dei paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

c) Nonostante le disposizioni del sotto-comma b), qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore ad un terzo dei paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le decisioni dell'Assemblea, eccetto quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando sono soddisfatte le condizioni citate di seguito. L'Ufficio internazionale comunica dette decisioni ai paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno pari al numero dei paesi mancanti per il raggiungimento del quorum durante la sessione, tali decisioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

d) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata come voto.

f) Un delegato può rappresentare un solo paese e votare solo a nome di esso.

g) I paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori.

4)a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indirizzata dal Direttore generale, su richiesta di un quarto dei paesi membri dell'Assemblea.

c) L'ordine del giorno di ciascuna sessione è predisposto dal Direttore generale.

5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Articolo 6

Ufficio internazionale

- 1)a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.
 - b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura il segretariato dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti può creare.
 - c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
- 2) Il Direttore generale e ogni membro del personale da lui designato prendono parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti, e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti può creare. Il Direttore generale o un membro del personale dal lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.
- 3)a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli da 5 a 8.
 - b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
 - c) Il Direttore generale e le persone da lui designate prendono parte, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
- 4) L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono affidati.

Articolo 7

Finanze

- 1)a) L'Unione particolare ha un budget.
 - b) Il budget dell'Unione particolare comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al budget delle spese comuni alle Unioni e, se del caso, la somma messa a disposizione del budget della Conferenza dell'Organizzazione.
 - c) Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare ma anche ad una o a diverse altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a queste spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.
- 2) Il budget dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i budget delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
- 3) Il budget dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate:
 - i) le contribuzioni dei paesi dell'Unione particolare;
 - ii) le tasse e le somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale per conto dell'Unione particolare;
 - iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione particolare e i diritti inerenti a tali pubblicazioni;
 - iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;
 - v) le pigioni, gli interessi e gli altri diversi proventi.
- 4)a) Per determinare la propria quota contributiva secondo il comma 3)i), ciascun paese dell'Unione particolare appartiene alla classe nella quale è collocato per quanto riguarda l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, e paga contributi annui sulla base del numero di unità stabilito per tale classe in quella Unione.
 - b) Il contributo annuale di ciascun paese dell'Unione particolare consiste in un ammontare il cui rapporto alla somma totale dei contributi annuali di tutti i paesi al budget dell'Unione particolare è lo

stesso del rapporto tra il numero delle unità della classe nella quale è collocato e il numero totale delle unità dell'insieme dei paesi.

c) I contributi sono dovuti il primo gennaio di ogni anno.

d) Un paese in ritardo nel pagamento dei contributi non può esercitare il proprio diritto di voto in alcuno degli organi dell'Unione particolare se l'ammontare del suo arretrato è pari o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

e) Qualora il budget non sia stato adottato prima dell'inizio di un nuovo esercizio, il budget dell'anno precedente verrà prorogato secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.

5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale per conto dell'Unione particolare viene stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

6)a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito da un versamento unico effettuato da ciascun paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

b) L'ammontare del versamento iniziale di ciascun paese a tale fondo, o della sua partecipazione ad un aumento, è proporzionale al contributo del paese per l'anno in cui il fondo è costituito o l'aumento è deciso.

c) La proporzione e le modalità di versamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

7)a) L'Accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l'Organizzazione ha la propria sede prevede che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare di tali anticipazioni e le condizioni di concessione sono oggetto, di volta in volta, di accordi separati tra il paese in oggetto e l'Organizzazione.

b) Il paese di cui al sotto-comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia avrà effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell'Unione particolare o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 8

Modifica degli articoli da 5 a 8

1) Proposte di modifica degli articoli 5, 6, 7 e del presente articolo possono essere presentate da ogni paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.

2) Ogni modifica degli articoli elencati al comma 1) è adottata dall'Assemblea. L'adozione richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modifiche dell'articolo 5 e del presente comma esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3) Ogni modifica degli articoli elencati al comma 1) entra in vigore un mese dopo il ricevimento da parte del Direttore generale, per iscritto, delle notificazioni dell'accettazione, effettuata conformemente alle rispettive norme costituzionali, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata. Ogni modifica dei suddetti articoli così accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica entra in vigore o che ne divengono membri in data successiva; tuttavia, ogni modifica che aumenti gli obblighi finanziari dei paesi dell'Unione particolare vincola soltanto coloro che hanno notificato l'accettazione di tale modifica.

Articolo 9

Ratifica e adesione; entrata in vigore

- 1) Ciascun paese dell'Unione particolare che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l'ha firmato, può aderirvi.
- 2) Ogni paese estraneo all'Unione particolare, che fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare.
- 3) Gli strumenti di ratifica e di adesione devono essere depositati presso il Direttore generale.
- 4)a) Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che le due condizioni seguenti sono state soddisfatte:
 - i) sei o più paesi hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione;
 - ii) almeno tre di tali paesi fanno parte dell'Unione particolare alla data in cui il presente Atto è aperto alla firma.
- b) L'entrata in vigore di cui al sotto-comma a) è effettiva nei confronti dei paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima di tale entrata in vigore.
- c) Riguardo a qualsiasi altro paese al quale non si applichi il sotto-comma b), il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei confronti di detto paese, alla data così indicata.
- 5) La ratifica o l'adesione implica, a pieno diritto, l'accettazione di tutte le clausole e l'ammissione a tutti i benefici previsti dal presente Atto.
- 6) Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, nessun paese può ratificare un Atto anteriore del presente Accordo o aderirvi.

Articolo 10

Durata

Il presente Accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 11

Revisione

- 1) Il presente Accordo può essere revisionato periodicamente da conferenze dei paesi dell'Unione particolare.
- 2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea.
- 3) Gli articoli da 5 a 8 possono essere modificati o da una conferenza di revisione, o in conformità con l'articolo 8.

Articolo 12

Denuncia

- 1) Ogni paese può denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto o degli Atti anteriori del presente Accordo

che il paese che denuncia il presente Atto ha ratificato o ai quali ha aderito e produce effetto soltanto nei confronti del paese che denuncia, restando l'Accordo in vigore ed esecutivo nei confronti degli altri paesi dell'Unione particolare.

2) La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica.

3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non può essere esercitata da un paese prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui è divenuto un paese dell'Unione particolare.

Articolo 13

Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi

Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 dell'Atto di Stoccolma del 1967 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; tuttavia, se tali disposizioni verranno modificate in futuro, l'ultima modifica si applicherà al presente Accordo nei confronti di quei paesi dell'Unione particolare che sono vincolati da tale modifica.

Articolo 14

Firma; lingue; funzioni di depositario; notificazioni

1)a) Il presente Atto è firmato in un unico esemplare originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo egualmente fede, ed è depositato presso il Direttore generale.

b) Testi ufficiali del presente Atto sono stabiliti dal Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati e nei due mesi che seguono la firma del presente Atto, nelle altre due lingue, lo spagnolo e il russo, nelle quali, insieme alle lingue di cui al sotto-comma a), sono stati firmati i testi facenti fede della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

c) Testi ufficiali del presente Atto sono stabiliti dal Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, araba, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che l'Assemblea può indicare.

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 dicembre 1977.

3)a) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del testo firmato del presente Atto ai governi di tutti i paesi dell'Unione particolare e al governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.

b) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modifica del presente Atto ai governi di tutti i paesi dell'Unione particolare e al governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.

4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti i paesi membri della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale:

- i) le firme apposte secondo il comma 1);
- ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 9.3);
- iii) la data di entrata in vigore del presente Atto secondo l'articolo 9.4)a);
- iv) le accettazioni delle modifiche del presente Atto secondo l'articolo 8.3);
- v) le date in cui tali modifiche entrano in vigore;
- vi) le denunce ricevute secondo l'articolo 12.

* * *

ACCORDO DI MADRID

CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

del 14 aprile 1891,
riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato a Ginevra il 28 settembre 1979

(estratti)

Articolo 3

[Contenuto della domanda di registrazione internazionale]

2) Il depositante dovrà indicare i prodotti o i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza riguardante la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce questa indicazione, l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti o i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. La classificazione indicata dal depositante sarà sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eseguirà insieme con l'Amministrazione nazionale. In caso di disaccordo tra l'Amministrazione nazionale e l'Ufficio internazionale, il parere di quest'ultimo sarà determinante.

Articolo 4

[Effetti della registrazione internazionale]

1) A decorrere dalla registrazione effettuata all'Ufficio internazionale secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3ter, la protezione del marchio in ciascuno dei paesi contraenti interessati sarà la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato. La classificazione dei prodotti o dei servizi, prevista dall'articolo 3, non impegna i paesi contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio.

Articolo 5

[Rifiuto da parte delle Amministrazioni nazionali]

1) Nei paesi la cui legislazione lo consente, le Amministrazioni alle quali l'Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio, o la domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell'Articolo 3ter, avranno la facoltà di dichiarare che a detto marchio non può essere accordata la protezione sul loro territorio. A un tale rifiuto vi si potrà opporre soltanto alle condizioni che, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, si applicherebbero a un marchio depositato per la registrazione nazionale. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione nazionale autorizzerebbe la registrazione solo per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

Articolo 7

[Rinnovo della registrazione internazionale]

2) Il rinnovo non potrà comportare alcuna modifica rispetto all'ultimo stato della precedente registrazione.

3) Il primo rinnovo eseguito conformemente alle disposizioni dell'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 o del presente Atto, dovrà recare l'indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce.

Articolo 8

[Tassa nazionale – Emolumento internazionale – Ripartizione delle eccedenze di proventi, degli emolumenti suppletivi e degli emolumenti complementari]

- 2) La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al pagamento preventivo di un emolumento internazionale che comprenderà :
- a) un emolumento di base;
 - b) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale saranno inclusi i prodotti o servizi ai quali si applica il marchio;
 - c) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell'articolo 3^{ter}.

3) Tuttavia, l'emolumento suppletivo specificato nel comma 2), lettera b), potrà essere versato entro il termine che sarà fissato dal Regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale e senza recare pregiudizio alla data di registrazione. Se alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non è stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda di registrazione internazionale sarà considerata come abbandonata.

Articolo 9

[Cambiamenti nei registri nazionali che riguardano anche la registrazione internazionale – Riduzione dell'elenco dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale – Aggiunte a questo elenco – Sostituzioni in questo elenco]

- 1) L'Amministrazione del paese del titolare notificherà parimenti all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinunzie, i passaggi e gli altri cambiamenti apportati all'iscrizione del marchio nel registro nazionale, qualora questi cambiamenti riguardino anche la registrazione internazionale.
- 2) L'Ufficio annoterà questi cambiamenti nel Registro internazionale, li notificherà a sua volta alle Amministrazioni dei paesi contraenti e li pubblicherà nel suo giornale.
- 3) Si procederà nello stesso modo quando il titolare della registrazione internazionale chiederà di ridurre l'elenco dei prodotti o servizi ai quali si riferisce.
- 4) Queste operazioni possono essere assoggettate ad una tassa che sarà stabilita dal Regolamento di esecuzione.
- 5) L'ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto o servizio all'elenco può essere ottenuta solo mediante un nuovo deposito effettuato in conformità con le disposizioni dell'articolo 3.
- 6) All'aggiunta è equiparata la sostituzione di un prodotto o servizio ad un altro

Articolo 10

[Assemblea dell'Unione particolare]

- 2)a) L'Assemblea:
 - iii) modifica il Regolamento di esecuzione e stabilisce l'ammontare degli emolumenti indicati all'articolo 8.2) e delle altre tasse relative alla registrazione internazionale.

PROTOCOLLO DI MADRID

RELATIVO ALL'ACCORDO DI MADRID CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

adottato a Madrid il 27 giugno 1989

(estratti)

Articolo 3

Domanda internazionale

2) Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio viene rivendicata, come anche, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. Se il depositante non dà questa indicazione, l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della detta classificazione. L'indicazione delle classi data dal depositante verrà sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eserciterà congiuntamente con l'Ufficio di origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, il parere di quest'ultimo sarà determinante.

Articolo 4

Effetti della registrazione internazionale

1)a) A partire dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato depositato direttamente presso l'Ufficio di questa parte contraente. Se nessun rifiuto è stato notificato all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 5.1) e 2), o se un rifiuto notificato conformemente al detto articolo è stato ritirato successivamente, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a partire dalla suddetta data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa parte contraente.

b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell'articolo 3 non vincola le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio.

Articolo 5

Rifiuto e annullamento degli effetti della registrazione internazionale relativi ad alcune parti contraenti

1) Quando la legislazione applicabile lo consente, l'Ufficio di una parte contraente al quale l'Ufficio internazionale ha notificato un'estensione a questa parte contraente, secondo l'articolo 3ter.1) o 2), della protezione risultante da una registrazione internazionale, avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella detta parte contraente al marchio che è oggetto di questa estensione. Un tale rifiuto potrà essere basato soltanto sui motivi che si applicherebbero, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, neanche parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile autorizzerebbe la registrazione solo in un numero limitato di classi, o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

Articolo 8

Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale

2) La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al pagamento preventivo di un emolumento internazionale che comprenderà, con riserva delle disposizioni del comma 7)a),

- i) un emolumento di base;
- ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale verranno inclusi i prodotti o servizi ai quali si applica il marchio;
- iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione conformemente all'articolo 3ter.

3) Tuttavia, l'emolumento suppletivo specificato al comma 2)ii) potrà essere versato entro un termine fissato dal regolamento di esecuzione, se il numero delle classi di prodotti o servizi è stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale e senza che rechi danno alla data di registrazione internazionale. Se alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non è stato pagato o se l'elenco dei prodotti o dei servizi non è stato ridotto dal depositante nella misura necessaria, la domanda internazionale sarà considerata come abbandonata.

Articolo 9

Iscrizione di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale

Su richiesta della persona al cui nome è iscritta la registrazione internazionale, o su richiesta di un Ufficio interessato fatta d'ufficio o su domanda di una persona interessata, l'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni cambiamento del titolare di questa registrazione, nei confronti di tutti o di alcune delle parti contraenti sul cui territorio la detta registrazione ha effetto e nei confronti di tutti o parte dei prodotti e dei servizi enumerati nella registrazione, con riserva che il nuovo titolare sia una persona che, secondo l'articolo 2.1), sia abilitata a depositare domande internazionali.

* * *